

quanto considerati non confacenti — di fornire risposte diverse che dovevano avere la finalità di salvare le prove assunte in conformità ai principi generali e ordinamentali all'epoca vigenti. E questo si faceva in parte per un dovere di rispetto del giudicato ma, soprattutto, di quel lavoro in termini di sicurezza svolto sia dagli organi di polizia giudiziaria sia dalla nostra magistratura in processi di estrema rilevanza anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, in relazione ai quali non si poteva dare spazio ad una riapertura della revisione del sistema probatorio, che non avrebbe più potuto essere riformato.

Ci rendiamo conto che la soluzione fornita non è certo delle migliori, infatti su tale formulazione si potranno aprire ampie discussioni anche in termini di rispetto costituzionale della norma. Tuttavia, riteniamo che, nella situazione data, l'emendamento Finocchiaro 2.5 costituisca un apprezzabile espediente di perequazione di una norma di difficilissima applicazione che — condivido — avrebbe dovuto formare oggetto di una verifica più approfondita e di un confronto più ampio all'interno di questo Parlamento.

Sono queste le valutazioni che ci fanno propendere per la necessità di affrontare in termini concreti il problema che veniva posto dalla discrasia esistente nel nostro ordinamento, almeno per il periodo che va dalla 1955 al 1999, costituita dalla non corrispondenza della normativa interna con quella della Convenzione e dagli effetti che tale discrasia ha prodotto per lungo tempo nel nostro ordinamento.

La soluzione fornita non è ampiamente soddisfacente, ma costituisce certamente un passo verso un avvicinamento della normativa ai principi fondamentali che devono regolare il nostro ordinamento. Per questi motivi il gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo sulla proposta di legge in esame si asterrà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, come già evidenziato nel precedente

intervento dalla collega Anna Finocchiaro, il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sul provvedimento in esame si asterrà.

Le ragioni di questo voto sono state ampiamente illustrate dalla collega e, certo, non è mio compito reiterare e ribadire concetti già espressi. Tuttavia, tenterò di rafforzare la motivazione del voto del gruppo al quale appartengo, prendendo le mosse da una considerazione di ordine generale.

La proposta che stiamo esaminando, che porta la prima firma dell'onorevole Mario Pepe, mira ad una modifica di un istituto giuridico del nostro processo penale molto importante, istituto giuridico che può ben dirsi essere ormai l'espressione di una tradizione normativa assai antica. Mi riferisco alla revisione del processo penale, che si connette strettamente ad un altro fondamentale istituto del processo penale stesso: il giudicato, che assicura la certezza dei rapporti giuridici.

La revisione è quell'istituto che costituisce la deroga al principio generale del giudicato. Da qui la connessione dei due istituti e, soprattutto, l'importanza dell'istituto del quale ci stiamo occupando. Si tratta dei modi, dei tempi e delle ipotesi in cui ciò che per il diritto è immutabile può diventare mutabile, può cambiare.

La tradizione giuridica del nostro paese — ma credo di poter dire la tradizione giuridica del processo penale in generale — conosce quali ipotesi di revisione soltanto ed esclusivamente ipotesi di fatto. In altri termini, si può legittimamente ricorrere alla revisione quale istituto del processo e si può pertanto legittimamente chiedere la revisione del processo stesso per derogare alla fissità del giudicato, soltanto quando si sia in presenza di ipotesi che possiamo definire ipotesi oggettive e di fatto. Ad esempio, il caso classico della revisione è quello di una prova che non è stata deliberata nel processo, perché non è stato possibile evocarla e presentarla.

Nella proposta di legge che stiamo discutendo, abbiamo quale ipotesi di revisione un'ipotesi tutta diversa da quella assegnataci dalla tradizione del processo

penale del nostro paese: ovvero, è possibile chiedere legittimamente di attaccare la fissità del giudicato ed è possibile e legittimo chiedere che un processo possa essere ripetuto, non già sulla base della sopravvenienza o del rinvenimento di fatti e prove non delibate nel processo esaurito, ma sulla base di una valutazione giuridica. Dunque, inglobiamo nella possibilità di revisione del processo la questione di diritto, questione eminentemente affidata all'intelligenza del giudice e alla discussione delle parti.

Ritengo appaia di tutta evidenza, anche solo sulla base di quanto modestamente rappresentato, che la revisione, una volta approvata la proposta di legge in esame, sarà istituito del tutto diverso rispetto a quello che ci è consegnato da una decennale, anzi secolare, tradizione del processo penale del nostro paese e non soltanto del nostro paese.

Da qui deriva la delicatezza del giudizio politico che a noi viene richiesto e del giudizio politico che ciascuno di noi come appartenente ad un gruppo parlamentare deve esprimere. Da qui derivano anche il nostro dubbio fortissimo e la nostra perplessità, così sinteticamente motivata, che ci inducono a scegliere l'astensione dalla votazione.

Ma, utilizzando il tempo che abbiamo a disposizione, proseguiamo nella disamina del testo che ci viene proposto. Cosa prevede la proposta presentata dall'onorevole Mario Pepe? Essa prevede che, in presenza di violazione di disposizioni giuridiche previste dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e in presenza, altresì, di un giudizio di rilevante incidenza di siffatta violazione rispetto alla decisione che si impugna, è possibile chiedere ed ottenere la revisione del processo penale. La disciplina, così sinteticamente e certamente male delineata, dà, comunque, forza e vigore all'argomentazione tutta teorica che ho cercato prima di esprimere, di sviluppare, di chiarire e di esporre.

Prima di concludere, vorrei affrontare una seconda questione, peraltro strettamente connessa alla prima. Mi riferisco

all'articolo 2 della proposta di legge, che disciplina le situazioni transitorie. Ebbene, cosa dice questa norma? La norma afferma il principio che la richiesta di revisione può essere proposta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o la decisione del Comitato dei ministri sia stata pronunciata prima di tale data. Ebbene, questa norma suscita molte perplessità perché la dizione letterale evidenzia e dimostra in modo inequivocabile che discipliniamo casi che già conosciamo. Infatti, discipliniamo casi che sono ormai maturati e si sono ormai concretizzati. Oggi, possiamo già dire in modo inequivocabile a quali fattispecie, a quali ipotesi, a quali vicende questa disciplina transitoria possa applicarsi.

Questo non ci convince molto e rafforza vieppiù la nostra decisione di astenerci dalla votazione sul provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

Onorevole Pisapia, le ricordo che ha otto minuti di tempo a sua disposizione.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, è già stato ricordato in alcuni degli interventi precedenti che questo provvedimento, oltre ad essere un segno di civiltà giuridica, era ed è un atto dovuto da parte del nostro paese, a seguito della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 19 gennaio 2000, con la quale gli Stati membri sono stati invitati — e stiamo parlando di oltre tre anni fa — ad introdurre nei rispettivi ordinamenti interni la possibilità, per la vittima di una violazione di diritti tutelati dalla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di ottenere il riesame o la riapertura del caso in seguito alla sentenza della Corte di Strasburgo. Ancora — siamo al 13 luglio 2000 —, nella sentenza Scozzari-Giunta contro Italia sempre la Corte eu-

ropea, che aveva condannato l'Italia, ha stabilito in maniera esplicita che l'equa soddisfazione costituisce soltanto una delle conseguenze riparatorie e ha aggiunto che lo Stato deve adottare, sotto il controllo del Comitato dei ministri, le misure generali o, se del caso, individuali, destinate a porre termine alla violazione constatata e a rimuoverne — e questo riguarda la proposta di legge in esame — per quanto possibile le conseguenze. Dicevo che si tratta di un atto dovuto e, quindi, sotto il profilo giuridico, di un atto dovuto per rimanere in Europa e per non continuare a violare le direttive della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Io debbo dire — sinceramente, l'avevamo già detto nei nostri interventi di parlamentari di Rifondazione comunista durante la discussione generale e poi nell'esame degli emendamenti — che, pur apprezzandone fino in fondo il contenuto, il testo della proposta di legge non ci convince del tutto. Infatti, avremmo preferito che, anziché un richiamo generico e di carattere generale all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la possibilità di revisione fosse stata resa possibile allorché vi fosse stata una violazione specifica che poteva o avrebbe potuto determinare la condanna di un innocente. In altre parole, avremmo preferito che nella legge ci fosse stato un richiamo alla violazione del terzo comma dell'articolo 6, quello che riguarda, ad esempio, la possibilità e il diritto di ogni accusato di essere informato — ripeto, ogni accusato, che è cosa ben diversa da ogni indagato — in una lingua che egli comprende in maniera dettagliata e nel più breve tempo possibile, del contenuto dell'accusa elevata contro di lui; di disporre del tempo e della possibilità necessaria a prepararsi la difesa; di difendersi e avere in pieno, attraverso un difensore d'ufficio o personalmente, la possibilità di essere assistito e, quindi, di non veder violato il principio fondamentale del diritto di difesa e, soprattutto, quello di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la citazione nell'interrogatorio dei testimoni a discarico alla pari condizione

dei testimoni a carico, nonché — e questo punto, vale a dire la lettera e) del terzo comma dell'articolo 6 della convenzione della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali mi preme particolarmente — che ogni accusato ha diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Il testo che oggi è all'esame e su cui noi esprimeremo voto favorevole ci crea delle perplessità perché sarebbe stato possibile migliorarlo e renderlo anche più aderente alle direttive della Corte europea e del Consiglio d'Europa. Pur con queste riserve e con l'auspicio che al Senato questa proposta di legge possa essere migliorata o che quanto meno il testo, mantenendo confermato il principio, possa subire delle modifiche migliorative, noi voteremo a favore.

Vorrei solo aggiungere due considerazioni. È opportuno ricordare, avendo seguito gli interventi di chi mi ha preceduto, i quali hanno sollevato delle perplessità e paventato dei rischi rispetto alla proposta di legge in esame, che la richiesta di revisione non significa assolutamente — soprattutto rispetto alle maglie ristrette previste dal nuovo articolo 630-bis — assoluzione, ma solamente ed esclusivamente che qualora ci sia stata una violazione di quei principi fondamentali che possono avere determinato il rischio di un errore giudiziario, quel soggetto ha la possibilità di rivolgersi nuovamente ai giudici, che sono autonomi e indipendenti nella loro valutazione, per vedere se effettivamente vi erano le prove necessarie e sufficienti per una loro condanna.

Vorrei concludere ricordando le parole del professor Conso che in una recente intervista proprio rispetto alla proposta di legge sulla revisione del processo dopo la condanna da parte della corte di Strasburgo, ha concluso la sua illuminata intervista con queste parole: siamo in ritardo sia da un punto di vista assoluto perché dal 1999 il Consiglio d'Europa attraverso i suoi organi segnala questa esigenza, sia da un punto di vista relativo dato che già 22 Stati si trovano in linea

con questa più larga revisione; ritardi a parte, l'Italia è tenuta a rispettare precise prescrizioni di portata europea, altrimenti, rischiamo brutte figure.

Io vorrei solo aggiungere: altrimenti, rischiamo che in carcere possano rimanere delle persone innocenti. Per questi motivi, il nostro voto sarà favorevole pur con le perplessità manifestate (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista e del deputato Biondi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler, al quale ricordo che ha 9 minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei esordire, dicendo che le perplessità, le timidezze, ben espresse dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare dagli onorevoli Fanfani, Finocchiaro e Bonito, che porteranno i nostri gruppi ad astenersi dal voto sul provvedimento in esame, non sono state manifestate rispetto ai principi sanciti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo di cui si dice che il provvedimento in esame dovrebbe essere una sorta di esecuzione o di continuazione. Tra i diritti sanciti nella Convenzione (resa esecutiva, nel nostro ordinamento, con la legge del 1955) vi è quello sacrosanto ad un equo processo, descritto in maniera assai articolata nell'articolo 6 della Convenzione stessa, che nel nostro ordinamento — è già stato detto — abbiamo recepito per gradi.

Dal 1955 ad oggi il nostro ordinamento penale ha subito notevoli modifiche; in particolare, con la riforma completa del nuovo codice di procedura penale del 1989 sono state introdotte nuove leggi (anche recentemente), fino alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo. Sono intervenute nuove leggi, rilevanti per l'applicazione di questo principio sancito nella Convenzione dei diritti dell'uomo, finalizzate a disciplinare ad esempio il gratuito patrocinio, dunque il diritto di assistenza gratuita degli indagati, degli accusati nel processo.

L'adeguamento del nostro ordinamento a questo principio sancito nella Convenzione è stato un processo graduale nel tempo che, probabilmente, non è ancora terminato.

Ho voluto insistere su tale questione perché credo che uno dei limiti del provvedimento in esame, soprattutto direi dell'entusiasmo dei suoi sostenitori, sia costituito dal fatto che viene accentuato un certo aspetto di applicazione della Convenzione dei diritti dell'uomo, vale a dire quello per via giudiziaria di cui ci occuperemo tra poco.

Il vero scopo, la vera funzione, l'importanza della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, come di molte altre convenzioni simili, è l'incidenza sulla legislazione, sulla politica degli Stati che hanno aderito alla stessa (essi, infatti, dovranno adeguare le loro legislazioni nazionali a quanto sancito solennemente nella Convenzione).

Dunque, la più importante funzione della Convenzione è quella di spingere, se non costringere, per l'adeguamento delle legislazioni nazionali alla stessa. Questo scopo è stato, in gran parte, raggiunto dalla Convenzione se perfino oggi (non da molto tempo) vi è un articolo della Costituzione dedicato completamente al giusto processo.

Possiamo dire, pertanto, che, da questo punto di vista, sicuramente la Convenzione ha avuto una positiva applicazione tant'è che ora è ben difficile sostenere che il nostro ordinamento non rispetti la Convenzione stessa.

Ed allora, perché cercare con tanta enfasi uno strumento esecutivo della Convenzione, una sanzione per l'eventuale inosservanza dei principi della Convenzione a livello giudiziario? Su questo punto si concentrano le nostre perplessità ed i nostri dubbi, ovvero esattamente sullo strumento che si è scelto per rendere i principi di questa Convenzione esecutivi, in qualche modo effettivi nel nostro ordinamento o meglio ancora nei nostri processi.

Vi sono i dubbi già espressi sull'utilizzo dello strumento della revisione dei pro-

cessi; segnatamente, l'apertura di una fase di revisione del processo a seguito di una declaratoria negativa della Corte dei diritti dell'uomo sulla non osservanza nel nostro processo dei diritti di cui all'articolo 6 apre una strada nuova e assai rischiosa. Sino ad ora, la revisione dei processi è utilizzata esclusivamente per la sopravvenienza di fatti esterni e nuovi rispetto al processo, fatti oggettivi; con questa legge invece si avrà una revisione dei processi ed una riapertura dei processi italiani anche dopo il giudicato, a seguito di una rivalutazione degli stessi fatti già valutati in tre gradi di giudizio nel processo italiano e poi valutati ulteriormente in sede europea da un giudice straniero.

È una strada, questa, assai rischiosa perché di fatto introduce un quarto grado di giudizio ed una quarta valutazione degli stessi fatti, addirittura degli stessi vizi procedurali; una quarta istanza affidata ad un giudice che non è italiano. È facile immaginare come di questa opportunità si servirà un'infinità di difensori e di condannati, i quali, anche nella più remota speranza di ottenere una revisione del processo ed una decisione a loro favorevole, non esiteranno a proporre una marea di istanze alla Corte di Strasburgo per ottenere qualcosa. Ciò che otterranno invece sarà un appesantimento dei lavori della Corte di Strasburgo ed un allungamento dei processi. Questo per due motivi: in primo luogo perché l'articolo 6 comprende una lista sterminata di diritti che potrebbero essere violati e che quindi darebbero, secondo la nuova legge, motivo per la riapertura del processo ed una conseguente revisione. Persino le circostanze relative al fatto che il tribunale si trovi in pubblico o meno o se la stampa sia stata ammessa o meno, valutate da tre giudici italiani e che trovassero dissenzienti i giudici europei porterebbero alla riapertura ed anche ad una revisione del processo.

Non crediamo che ciò aiuti la giustizia nei nostri processi, anzi rischia di appesantire questi ultimi, allungandoli, e rischia di deresponsabilizzare noi parlamentari delegando tutto ad un giudice stra-

niero e alla sua sanzione, mentre invece, come dicevo in apertura, credo che la prima responsabilità di noi parlamentari e dell'istituzione parlamentare sia quello di adottare una legislazione che non permetta che i nostri processi siano poi sanzionati dalla Corte europea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di Forza Italia esprimerà voto favorevole su questa proposta di legge perché la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona umana rispetto ai soprusi e alla sopraffazione, rappresenta uno dei principi cardine delle democrazie europee.

In passato l'Italia ha fatto molto in questa direzione; è sufficiente pensare alle due Corti, quella europea dei diritti dell'uomo e quella penale europea, entrambe nate a Roma.

Purtroppo oggi, se si guarda al panorama giuridico internazionale, ci sono 34 paesi che hanno previsto nell'ordinamento interno le conseguenze di una sentenza della Corte: fra questi 34 paesi, tra cui c'è perfino la Turchia, non c'è l'Italia. Nonostante i continui richiami da parte di Strasburgo, l'Italia è arrivata in ritardo a questa legge — io l'ho seguita dall'inizio — e il motivo è da ricercarsi nelle perplessità di molti colleghi, sia della maggioranza che dell'opposizione. I colleghi temevano che il nostro sistema giudiziario giungesse al collasso perché tutti, come diceva prima l'onorevole Kessler, avrebbero fatto ricorso, tutti avrebbero chiesto la revisione dei processi. Ma ci sono due limitazioni: la limitazione contenuta nella Convenzione, che stabilisce che solo entro 180 giorni dalla sentenza definitiva si può fare ricorso, e quella contenuta nella legge che abbiamo scritto, la quale, al comma 2 dell'articolo 1, recita: la richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630-bis è inammissibile se la violazione delle disposizioni ivi richiamate non ha avuto incidenza

rilevante sulla decisione e se non permangono gli effetti negativi della esecuzione della sentenza o del decreto penale di condanna.

Per quanto riguarda la perplessità e l'eccezione di incostituzionalità dell'emendamento Finocchiaro 2.5, un intervento autorevole del Presidente emerito della Corte costituzionale ha dichiarato che già in passato la Corte ha utilizzato il doppio binario in materia.

Mi avvio alla conclusione. Questa legge, che viene approvata alla fine del primo mese del semestre italiano di presidenza europea, avvicina l'Italia a quello spazio giuridico di cui parlava prima l'onorevole Finocchiaro, avvicina l'Italia a quello spazio giuridico europeo, avvicina l'Italia all'Europa che non è soltanto l'Europa del mandato di cattura internazionale, ma è soprattutto l'Europa della civiltà e del diritto (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ho il dovere di ricordare un dato storico. Non è che in questa legislatura si presenti per la prima volta una proposta di legge siffatta. Una proposta di legge siffatta è stata presentata anche nella XIII legislatura, ancora prima che si mettesse mano all'articolo 111 della Costituzione, tanto perché — lo devo dire con grande sincerità — la famosa Convenzione dei diritti dell'uomo, che è stata ratificata il 4 agosto del 1955, per ben 44-45 anni non è stata mai attuata nel codice di procedura penale. Non sono state mai recepite quelle norme e quei principi importantissimi, tra i quali il più clamoroso: il rispetto del contraddittorio delle parti che è previsto dalla lettera *d*) del terzo paragrafo dell'articolo 6.

Questa proposta di legge presentata nella XIII legislatura, che recava la mia firma, era coeva alla modifica dell'articolo 513 (bisogna rinfrescare un po' la memoria in proposito). Con l'articolo 513 noi introducemmo una sorta di contradditto-

rio delle parti nell'ambito del dibattimento. Il 513 fu travolto clamorosamente da una discutibile sentenza della Corte costituzionale e si diede la stura, a livello trasversale, alle modifiche all'articolo 111 e, quindi, alla recezione totale dei principi della Convenzione dei diritti dell'uomo, in particolare quelli previsti dall'articolo 6.

Soffermandomi un poco su questo aspetto, devo dire che ho sentito degli interventi da parte della sinistra — soprattutto dei Democratici di sinistra — tendenti a tutelare la sistematica dell'assetto del codice di rito, nel senso che non si può procedere all'ampliamento dei casi di revisione che sono previsti solo a livello non endoprocessuale, ma extraprocessuale.

Ho sentito l'onorevole Fanfani che si è soffermato prevalentemente sul regime transitorio e lo ha fatto istintivamente, forse, inconsapevolmente, dando atto di ciò che ho detto poco tempo fa, ossia che tutte le questioni nascono da una chiarissima inadempienza dello Stato italiano quando non ha recepito i principi dei diritti dell'uomo ratificati quarantacinque, quarantasei anni fa.

Mi chiedo: se abbiamo modificato l'articolo 111 e se finalmente siamo stati costretti — ancora lo dobbiamo fare — a modificare il codice di rito perché vi sia un adeguamento del codice di procedura penale alla Convenzione dei diritti dell'uomo che abbiamo recepito con l'articolo 111, questo non è un *quid novi*? È un *quid novi* che deve assolutamente metterci nella condizione di ampliare i casi di revisione. Mi domando, onorevole Kessler, che, poc'anzi, ha parlato veramente da pubblico ministero, come colui che vuole tutelare determinate indagini che sono state recepite da giudicanti, le pare bello che non debba essere un caso di revisione la violazione del principio di contraddittorio, ossia una condanna che si basi su dichiarazioni di un chiamante in correità che si è rifiutato di rispondere in dibattimento? Tutto questo deve essere il pilastro per un'affermazione di responsabilità senza che la difesa abbia potuto praticare il rispetto della lettera *d*), ossia esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed

ottenere la convocazione e l'esame dei destinatari a discarico? Allora il processo chi lo fa? Solo la pubblica accusa? La difesa è una testa di legno, un uomo di paglia che non ha alcun tipo di funzione perché vale solo e deve essere utilizzato solo ciò che afferma il pubblico ministero? No. Queste affermazioni, per la verità, non sono armoniche ad una civiltà di diritto e non sono assolutamente degne da parte di chi le pronuncia.

Vorrei far riferimento assolutamente alla situazione europea per poi concludere con una notazione che ritengo sia, in un certo senso, importante svolgere in questa sede.

Per un solo istante, sembriamo l'anomalia di tutto il mondo: quello che facciamo noi non si può fare secondo le vestali e i depositari della morale, ossia la sinistra, mentre si può, anzi, si deve fare in tutta Europa! La Convenzione dei diritti dell'uomo è stata attuata e si sono ampliati i casi di revisione ovunque!

Il relatore, dinanzi alla Commissione, enumerò paesi, Austria, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo, Svizzera e Regno Unito, gli Stati che hanno legiferato ampliando i casi di revisione per prevedere la revisione quando vi sia stata una violazione dei diritti dell'uomo recepita dall'alta Corte di giustizia. Altri paesi l'hanno attuata a livello giurisprudenziale, ma — mi rivolgo particolarmente agli onorevoli Bonito, Kessler e Finocchiaro — lo hanno fatto in base ad un principio che qui sfugge e che non è stato assolutamente evocato, ossia che le sentenze dell'alta Corte sono sentenze vincolanti! Cosa significa vincolanti? Significa che quando riguardano la prima parte dell'articolo 6, la durata non ragionevole del processo, si estrinsecano e si concretizzano in un diritto al risarcimento danni, ma quando si estrinsecano nell'ambito della violazione del paragrafo 3, mi volete dire cosa significa sentenza vincolante? Non rivedere il processo nei confronti della persona condannata all'ergastolo? La violazione dell'articolo e l'elemento vincolante della sentenza della Corte di giustizia non dovrebbero portare, secondo questo indirizzo, alla revisione del

processo? Ma siamo all'assurdo? Si dovrebbe far marcire una persona per tutti i suoi giorni in carcere pur sapendo che vi è stata una violazione dell'articolo 111 della Costituzione e magari trasferire agli eredi il risarcimento dei danni di chi è stato condannato e ha marcito nelle patrie galere per tutta la propria vita. Questo è un modo di ragionare assurdo, incivile non degno dell'Italia che è stata la culla del diritto.

Allora, ripeto, con i distinguo che abbiamo operato, adeguandoci all'Europa, per la prima volta ripariamo ad un'iniquità non degna di noi. Forse, questo è il primo passo. Votare a favore di questa legge significa veramente far rialzare la testa all'Italia, significa farla andare ancora orgogliosa di quella civiltà giuridica di cui è stata sempre custode (*Applausi del deputato Biondi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale perché, per il gruppo di Forza Italia, si è espresso, da par suo, l'onorevole Mario Pepe. Desidero, ora, dire alcune cose perché ho ascoltato con grande interesse quanto è stato detto dai colleghi Bonito e Kessler, oltre che da quelli che più mi sono più vicini, su questo tema, come Cola ed altri.

Bonito ha ragione: si tratta di una causa di revisione nuova. Se non fosse nuova, non saremmo qui a discuterne! Ogni tanto, vengono fuori, anche dai giuristi più raffinati, visioni lapalissiane non in linea con una metodologia nella quale la novazione ha una sua caratteristica derivante proprio dall'esigenza dell'adeguamento del diritto alla realtà mutata dei tempi, alla sensibilità giuridica popolare, ai diritti dell'uomo, i quali, naturalmente, evolvono, così come dovrebbero evolvere la statura politica ed anche quella giuridica di chi esamina queste materie.

È stato detto che si tratta di un atto dovuto. Dovuto perché? È dovuto perché non è stato voluto nei momenti in cui si

poteva e si doveva. Se la volontà è l'attuazione di ciò che si desidera nel momento in cui si può, perché tale volontà non è stata esercitata? Perché c'è un'Europa retorica, alla quale siamo tutti disposti ad inchinarci; poi, c'è una Europa più difficile, quella dei diritti la cui realizzazione contravviene alle situazioni stratificate, ai vantaggi corporativi ed anche ai vantaggi dello *stare decisis*. Non si tratta di avere un sistema diverso da quello che ci regola, ma di avere — l'ha detto, poco fa, Fanfani, al quale rubo la frase — un'obbedienza tolemaica al diritto, secondo una visione nella quale ci deve essere qualche stella fissa e le altre che brillano, se brillano, di luce riflessa.

GIUSEPPE FANFANI. Grazie per la citazione!

ALFREDO BIONDI. Noi siamo attratti da queste nostalgie ed abbiamo la difficoltà di stare ai tempi e di stare alle situazioni.

È stato obiettato da Bonito: ma non si tratta di un *quid novi*, di una sopravvenienza probatoria imprevista, imprevedibile, non considerata; no — dice lui — si tratta di una violazione di diritto. Come se fosse meno! Come se la violazione di un diritto naturale, di un diritto dell'uomo, che modifica l'equilibrio tra le parti — tra chi accusa, chi si difende e chi giudica —, non fosse ciò che veramente sbriciola la realtà giuridica, la quale si fonda sull'equilibrio e sulla possibilità di stare, nella tutela dei diritti, non dalla parte di questo o di quello, ma dalla parte di chi ha ragione, secondo un metodo giusto. Se si è violato questo criterio, se una corte dice che è stata commessa siffatta violazione, che volete di più, di nuovo — anzi, di antico! —, del principio secondo il quale la legge deve essere rispettata sempre e secondo il quale l'uomo è al centro della legge e deve esserne considerato il vero destinatario?

Ho battuto le mani a Pisapia e qualcuno mi ha rimproverato. Non sono solito battere le mani agli avversari, però sono solito capire le loro ragioni, le loro buone

ragioni e non ho mai distinto, sotto questo profilo, un banco da un altro. Perciò, se, una volta tanto, Pisapia ha ragione — non sempre gli succede! — sono stato contento di applaudirlo su un tema sul quale non c'è differenza tra destra e sinistra o centro, ma c'è differenza tra conservatori e progressisti, quelli che credono che l'evoluzione del diritto sia uguale all'evoluzione dei popoli (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa disciplina costituisce un adempimento tardivo rispetto ad una normativa come quella europea per la quale questo costituisce il primo atto attraverso il quale dare ad essa esecuzione. È stato già detto, ma è bene che si ribadisca, che il motivo per il quale soltanto oggi si provvede a dare seguito ai contenuti dispositivi dell'articolo 6 della Convenzione europea è dipeso fondamentalmente da un certo modo di procedere della nostra legislazione processuale penalistica che ha sentito i rintocchi di una Corte costituzionale (prima si ricordava da parte dell'onorevole Cola la storia dell'articolo 513), la quale è stata fortemente renitente su questo tema rispetto al problema che oggi ci occupa. Dunque, si tratta di una ottemperanza che diventa un punto di vantaggio e di distinzione finalmente anche per il nostro ordinamento, e non conta la quantità dei ricorsi o delle istanze che potranno essere presentate perché si tratta di dover risarcire un danno che in passato può essere stato consumato.

Vorrei anche dire che questa nuova disciplina della revisione, con riferimento a questo particolare caso, si inserisce nel solco di una normativa processuale, che riguarda questo istituto, che certamente ha visto notevoli ampliamenti nella legislazione che attualmente ci governa; da un istituto che era fortemente ristretto dal punto di vista dei presupposti e delle

procedure, che era recato dal codice Rocco, si è passati invece ad una disciplina più ampia con la possibilità di applicazione dell'istituto stesso sulla base della possibilità di pervenire a formule proscioglitive anche meno gravi e meno drastiche di quanto non fosse nel passato.

L'onorevole Bonito e con lui anche altri intervenuti, in ultimo l'amico e collega, onorevole Biondi, hanno parlato, con riferimento a questo caso, di una ipotesi nettamente distinta da quelle che riguardano tradizionalmente la revisione; nel momento in cui — è stato detto — c'è un problema di osservanza di norme è una questione di diritto, che è posta a fondamento della revisione, normalmente riservata a questioni di fatto. A me pare di dovere rispondere che invece questo istituto, così come emerge dalla normativa che stiamo per approvare, rispecchi in tutte le sue caratteristiche il tradizionale istituto della revisione. Vorrei far notare che certamente saranno molte le ipotesi di istanze di revisione, ma certamente quelle che saranno le più importanti e che potranno aspirare ad essere accolte riguarderanno la osservanza del principio del contraddittorio, proprio per quella ragione di cui parlavamo prima, un contraddittorio che fu smorzato, fu interrotto, fu vietato da alcune sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA (*ore 17*)

CARLO TAORMINA. È chiaro che in un caso del genere, quando la questione di diritto sarà sottoposta al vaglio del giudice della revisione, intanto sarà possibile che essa si traduca in una causa effettiva di revisione in quanto si parta dal presupposto che la circostanza di fatto consegnata da una formazione della prova contraria ai principi della convenzione invece possa essere diversa da quella originariamente individuata.

E questa interpretazione è confermata dalla disposizione di cui al comma 1-bis dove si prevede che intanto sarà possibile

che la violazione di diritto costituisca causa di revisione in quanto essa sia incidente in maniera rilevante sulla decisione. Questo significa che non si può non prescindere dalla circostanza di fatto che si allega come risultato di quella formazione probatoria illegale e che, quindi, riporta ai presupposti tradizionali della revisione. Tradizionali anche nel senso della sopravvenienza, perché la sopravvenienza di una circostanza di fatto, costituita attraverso un procedimento probatorio diverso da quello originario ed illegale, realizza esattamente i presupposti che sempre hanno fatto parte della disciplina della revisione. Da qui, un collegamento non soltanto dal punto di vista dei presupposti ma anche da quello della complessiva disciplina; perché è evidente che intanto la revisione potrà avere successo sulla base di questa normativa in quanto si tratti di una circostanza di fatto — quella diversamente acquisita rispetto all'originaria formazione illegale della prova —, da sola oppure unita alle prove già esistenti in quel processo, e possa produrre una decisione definitiva.

Ritengo, quindi, che possiamo con assoluta tranquillità esaminare ed approvare questo provvedimento che è nel solco della tradizione dell'istituto e che costituisce un risarcimento doveroso rispetto a tante sentenze a cui, non essendo stata applicata quella normativa, hanno avuto o possono aver avuto un risultato diverso da quello di giustizia.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, concludo questo mio intervento con una notazione, che rimane tale in quanto non è stata tradotta in alcun emendamento almeno per quanto è a mia conoscenza, per dire che se approveremo questa normativa credo che per difetto incorreremo in una questione di legittimità costituzionale. Se è vero che il principio di diritto ha determinato la costruzione di una circostanza di fatto che è stata decisiva per concludere un processo in un modo piuttosto che in un altro non vedo per quale ragione e come sia possibile che un'identica situazione, riguardante qualcuno dei processi celebratisi per quei reati per i quali è stata stabilita la

esclusione dell'operatività di questa disciplina, possa sottrarsi al giudizio di incostituzionalità della Corte costituzionale. Sarebbe stato, quindi, certamente bene che di questo problema ci si fosse occupati in questa sede. Non esiste ragione plausibile, non esiste motivo, e in titoli di reato non hanno alcuna importanza dentro ai processi, perché si possa affermare con un minimo di plausibilità che, a seconda dei reati, si abbiano dei diversi processi quando si tratta di materie che colgono all'essenziale dello svolgimento dei processi o all'essenziale della formazione della prova e, quindi, del giudizio. Mi limito a svolgere soltanto questa rilevazione perché se noi non ce ne interesseremo, dopo sarà certamente la Corte costituzionale, una Corte che abbia un minimo di credibilità e di attendibilità, a sancire quello che in questo momento non capisco per quale ragione e per quale timore un Parlamento come il nostro, nel caso in cui un mafioso o un qualunque altro imputato di gravissimi reati sia stato giudicato e condannato ingiustamente in base a quella prova illegale, non debba avere il coraggio di dire come stanno le cose (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, per noi socialisti la visione dei rapporti tra cittadino e Stato è stata da sempre attenta sia al tema delle garanzie nel processo, poiché esse tutelano gli interessi di tutti, e non solo quelli dell'imputato, sia al rispetto dei principi fondamentali, ai quali pensiamo non si debba mai derogare.

I principi sanciti dell'articolo 111 della Costituzione sono stati un grande passo in avanti, e dunque ad essi ci richiamiamo per la nostra valutazione; invece, anche con il provvedimento al nostro esame, come già altri approvati in questi anni, vi è stata una deroga al rispetto rigoroso di tali principi.

Il prevalere dell'opportunità politica in materia di giustizia non ci convince: più

sono gravi i reati, più alto deve essere il sistema delle garanzie previsto nel processo, perché più alto è il rischio di provocare gravi danni in base a sentenze sbagliate. In questa sede abbiamo fatto il contrario, ed è per questo motivo che i socialisti democratici italiani, pur essendo una piccola forza, ma non volendo rinunciare ai principi a cui da sempre si sono ispirati, si asterranno dal voto, perché è mancato il coraggio dei più ad abbandonare il doppio binario, retaggio di una impostazione che non abbiamo mai condiviso e che consideriamo ingiusta.

Siamo consapevoli che non si tratta di una posizione popolare, ma pensiamo ad un futuro di maggiore e più avanzata civiltà giuridica (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani e del deputato Biondi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Signor Presidente, innanzitutto rilevo con soddisfazione che il mio doppio cognome è stato recepito bene dal Presidente e non è stato deformato come la volta scorsa.

Ho ascoltato tutti gli interventi, qualificati e motivati, li ho apprezzati e sarebbe stato inutile un intervento da parte del relatore se non si fosse recentemente verificato questo infortunio relativo alle interpretazioni della legge. È bene, allora, che resti agli atti qualcosa in più e, soprattutto, il pensiero della Commissione e della maggioranza.

L'intervento più efficace da un punto di vista immediato è stato quello del padre della legge, l'onorevole Mario Pepe, il quale, da buon medico, l'ha prima radiografata, poi diagnosticata e successivamente ne ha fatto una prognosi: diamogli atto che la sua qualità di medico è servita anche in sede legislativa.

Questo provvedimento, signori, è una buona legge; mi soffermo alla lettura, perché voglio che resti fermo il mio pensiero sul provvedimento che ci accingiamo a votare, anche se perviene con notevole ritardo rispetto al suo oggetto; vorrei aggiungere: forse troppo tardi, al punto da renderla inutile, per le considerazioni che da qui a poco svolgerò.

Come è risaputo, da tempo e con frequenza la Corte europea dei diritti dell'uomo cui abbia avuto modo di rivolgersi un cittadino italiano per presunta violazione dell'articolo 6, inserito nel titolo I (Diritti e libertà) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, ha stabilito, sotto il suddetto profilo, la responsabilità dell'Italia quale Stato membro.

Le sentenze di condanna, pur avendo sancito la violazione della normativa, con riferimento all'articolo 6 della suddetta Convenzione, sono rimaste senza effetto fino all'approvazione della cosiddetta « legge Pinto », sia pure circoscritta alla violazione della norma relativa alla ragionevole durata del processo.

Con il provvedimento al nostro esame (atto Camera n. 1447), l'Italia si propone di allinearsi a quasi tutte le legislazioni degli altri paesi membri, i quali, da tempo, hanno già decretato la suscettibilità alla revisione delle sentenze di condanna che abbiano formato oggetto di esame e di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il testo unificato delle proposte di legge n. 1447 d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e del deputato Cola, che peraltro ha ripreso quella presentata da parlamentari di maggioranza e minoranza della precedente legislatura, ha registrato il consenso di quasi tutti i membri della Commissione modulato nei termini che si colgono nel testo offerto alla valutazione dell'Assemblea.

La Commissione si è incaricata di proporre una legge che, pur rispettando l'esigenza di giustizia di accordare al destinatario della sentenza di condanna dello Stato italiano il diritto di proporre istanza

di revisione, ne ha disciplinato l'esercizio con la giusta preoccupazione di evitare un'inflazione dell'istituto con un conseguente appesantimento delle relative procedure.

Con queste annotazioni sto rispondendo, sia pure succintamente, a tutte le critiche che sono state mosse alla legge. Da qui la previsione — questo è importante — di una declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio ma con la garanzia del contraddittorio imposto dall'articolo 127 del codice di procedura penale, se il giudice con una valutazione affidata all'esercizio del suo potere discrezionale stabilisca che la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 630-*bis* non abbia avuto incidenza rilevante sulla decisione e che non permangano gli effetti negativi dell'esecuzione della sentenza.

Non vi è pericolo di inflazione ai fini della decisione e, per le ragioni che illustrerò di qui a poco, non vi è nemmeno pericolo di inflazione nelle richieste. Secondo la Commissione, la preclusione alla richiesta di revisione sotto quest'ultimo profilo va riferita ai casi in cui il condannato abbia già scontato la pena. Mi interessa fermarmi su questo punto: infatti, mi è stato proposto amichevolmente fuori dall'Assemblea il quesito se queste conseguenze possano essere di natura diversa ed io sono di questa opinione. È ovvio che resta impregiudicato il diritto al ricorso all'articolo 630-*bis* nei casi in cui permangano comunque effetti negativi.

Un giudizio autorevole e motivato sull'urgenza e la bontà della legge è stato recentemente espresso da un luminare della procedura penale, il professor Giovanni Conso, di cui parlava poco fa l'onorevole Pisapia. Ho quell'intervista nella mia cartella e la conservo con il rispetto e la venerazione che merita l'autorevole autore della stessa. Si può con lui affermare che le sentenze di condanna passibili di revisione saranno solo quelle già pronunziate o da pronunziare per violazione del diritto di difesa. Purtroppo, non saranno molte a causa del ritardo con cui sopravviene questa legge. Infatti, per il passato pochi condannati, in mancanza di una

normativa interna che prevedesse la revisione, hanno fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel termine di sei mesi dalla definitività della sentenza di condanna. Costoro ritenevano che fosse inutile ed ultroneo richiedere una sentenza di condanna dello Stato italiano perché la sentenza stessa, data la nostra legislazione, si sarebbe potuta semplicemente incorniciare e mettere in salotto.

Per il presente, essendo entrata in vigore la legge del 1° marzo 2001, n. 63 che attua la legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione, è improbabile — e direi che è difficilissimo — che si verificino violazioni dell'articolo 6 della Convenzione suscettibili, peraltro, di impugnazione con i mezzi processuali a disposizione dell'imputato.

Come ho detto all'inizio, forse questa legge è inutile perché con l'articolo 111 della Costituzione, con la norma che lo ha attuato e con quelle norme che noi auspichiamo vengano approvate al più presto non vi potranno essere più violazioni di legge rispetto al diritto dell'imputato, anche perché se ciò avverrà, saranno comunque suscettibili di impugnazione presso il giudice competente.

Una nota a parte merita l'emendamento Finocchiaro 2.5 approvato poc'anzi dall'Assemblea con parere favorevole della Commissione e del Governo. Con tale emendamento si preclude l'esercizio del diritto alla revisione al condannato per i reati di cui all'articolo 51, 3-bis e 4-ter del codice di procedura penale, ma non per il futuro. Per il futuro anche coloro i quali rispondono dei reati di cui all'articolo 51 potranno avvalersi della presente legge. La suddetta limitazione si applica ai processi in corso ed a quelli già definiti nel caso in cui sia stata già pronunciata sentenza di condanna dello Stato membro per violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

Ci siamo posti il problema con un senso di responsabilità che deve appartenere a tutti, salve le discriminazioni che si possono fare sulla promulgazione della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Gironda Veraldi...

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Personalmente ero e sono contrario alla linea cosiddetta del doppio binario già seguita, peraltro, con l'avallo della giurisprudenza della Corte costituzionale nel nostro sistema processuale: l'abbiamo dovuta applicare in molti processi ed in molte situazioni. Si è sostenuto, però, che essendovi in corso numerosi e complessi processi di cui al citato articolo iniziati prima che fosse introdotto il principio del giusto processo le eventuali sentenze di condanna sarebbero passibili di fondato ricorso...

PRESIDENTE. Onorevole Gironda Veraldi, deve concludere...

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. ...a causa dell'evidente violazione dell'articolo 6 conseguente all'applicazione della vecchia normativa. Inoltre...

PRESIDENTE. Onorevole Gironda Veraldi, le do un minuto.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Concludo, Presidente. È prevalso il criterio dell'esigenza di politica criminale anche se qualcuno ha sostenuto che l'istituto della revisione, pur essendo una norma inserita nel sistema processuale, ha natura di diritto sostanziale. Quindi, si potrebbero individuare nella discriminazione soggettiva profili di incostituzionalità.

Signor Presidente, la ringrazio e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla formazione del provvedimento in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

(Coordinamento — A.C. 1447)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

***(Votazione finale e approvazione
— A.C. 1447)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1447 e 1992, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione dei processi penali a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo) (1447-1992):

<i>(Presenti</i>	368
<i>Votanti</i>	228
<i>Astenuti</i>	140
<i>Maggioranza</i>	115
<i>Hanno votato sì</i>	227
<i>Hanno votato no</i> .	1).

Prendo atto che gli onorevoli Cento e Realacci non sono riusciti votare ed avrebbero voluto astenersi.

Discussione del disegno di legge: S. 2343 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip Spa *(approvato dal Senato) (4199) (ore 17,20)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip Spa.

***(Esame di questioni pregiudiziali
— A.C. 4199)***

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate, a norma dell'articolo 96-bis, comma 3, le questioni pregiudiziali di costituzionalità Benvenuto ed altri n. 1, Pistone ed altri n. 2 e Lettieri ed altri n. 3 *(vedi l'allegato A — A.C. 4199 sezione 1)*.

A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, sulle pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti per illustrare ciascuno degli strumenti presentati (purché appartenenti a gruppi diversi), un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

L'onorevole Benvenuto ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, con tale questione pregiudiziale chiediamo di non passare all'esame del provvedimento perché ci troviamo di fronte ad una violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Infatti, il provvedimento in questione non rispetta il principio della omogeneità. Mi spiego: si parla di un'ulteriore proroga dei condoni e di una riapertura del significato e della dimensione dei condoni.

Si parla, inoltre, della regolarizzazione, protratta ulteriormente, dei capitali esportati illegalmente all'estero. Si parla anche di fondazioni bancarie, di Consip, di concessionari, del problema della sanatoria degli sconfinamenti nelle aree demaniali e, *dulcis in fundo*, in questo decreto-legge si parla anche di Vigili del fuoco. Non ci troviamo, signor Presidente, di fronte ad un provvedimento *omnibus*, ma di fronte ad un vero e proprio guazzabuglio di norme che sono diverse, di per sé tutte importanti, ma che non hanno nulla a che

vedere con i principi di una buona legislazione e con i principi della nostra Costituzione.

Venendo ad un esame più approfondito, nel testo, ma anche nel titolo del decreto-legge, così come esso ci arriva dal Senato, non si parla assolutamente di condoni, né di regolarizzazione dei capitali esportati illegalmente all'estero. Le norme sui condoni sono quindi completamente nuove, perché prevedono ulteriori possibilità di rendere più appetibili i condoni, laddove questa operazione dei condoni — sottolineo, Presidente — è la quarta proroga che viene decisa dal Governo. Come tutti ricordiamo, i condoni si potevano fare entro il 16 marzo 2003; successivamente vi è stata una proroga fino al 16 aprile 2003 e poi un'ulteriore proroga fino al 16 maggio 2003, ma il decreto-legge, che si riferiva a tale ulteriore proroga, è stato fatto decadere dalla maggioranza e dal Governo, senza che esso fosse convertito in legge. Adesso, con il provvedimento al nostro esame, è prevista una nuova proroga fino al 16 ottobre 2003. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un'incertezza dal punto di vista legislativo e, al tempo stesso, ci troviamo di fronte anche ad un tentativo di aggiramento delle norme di carattere costituzionale, che pongono il problema di evitare la reiterazione dei decreti-legge.

Inoltre, per quanto riguarda questo meccanismo dei condoni e questa sanatoria, che viene ulteriormente prorogata, vorrei segnalare, ad indicazione della schizofrenia, ma anche della poca correttezza del Governo nei confronti del Parlamento, che in aula il Governo, in occasione dell'ulteriore proroga che era stata fissata al 16 aprile 2003, respinse con una votazione una risoluzione che era stata presentata dall'onorevole Leo, esponente di uno dei partiti della coalizione di maggioranza, perché il condono, a detta del Governo, non poteva essere prorogato; al riguardo, mi ricordo le parole infuocate ed ultimative del sottosegretario Molgora in quell'occasione. Dunque, l'impegno del Governo per evitare che i condoni fossero prorogati è stato non solo smentito, ma

adesso è ulteriormente spostato nel tempo fino al prossimo 16 ottobre (forse in previsione di un'ulteriore proroga che ci troveremo ad esaminare quando si affronterà la legge finanziaria).

Veniamo all'altro aspetto di questo decreto-legge, dove ci troviamo di fronte a delle posizioni, assunte dal Governo, che rasentano il grottesco; mi riferisco alla regolarizzazione dei capitali illecitamente esportati all'estero. In questo caso, non solo ci troviamo dinanzi ad una proroga, ma anche di fronte ad una serie di provvedimenti, che si contraddicono tra di loro, perché il Governo aveva previsto che vi fosse un aumento della somma da pagare, per fare questa regolarizzazione, dal 2,5 al 4 per cento.

Questa decisione, assunta con il decreto-legge, è stata ricondotta al 2,5 per cento, dunque è stata nuovamente resa più appetibile, conformemente all'atteggiamento che contraddistingue questo Governo che è molto generoso, attento ed ossequioso nei confronti di chi elude ed evade il fisco. Tuttavia, siamo di fronte ad una situazione che ha del grottesco: ci sarà chi ha pagato il 2,5 per cento, chi ha pagato il 4 per cento e chi pagherà il 2,5 per cento. Dunque, con evidenti contraddizioni che fanno capire come ci si muove e come siano confusi i segnali nei confronti dei contribuenti, introducendo elementi di incertezza e di discrezionalità.

Inoltre, occorre evidenziare le misure introdotte con riferimento alla Consip. Sottolineo l'esistenza di aspetti rilevanti, che tengono conto di una risoluzione presentata dall'opposizione in Commissione bilancio, accettata dal Governo e sostenuta anche dalla maggioranza; tuttavia, le misure introdotte avrebbero richiesto una valutazione più ampia e più organica. Infatti, tutti abbiamo potuto constatare come l'attuazione della Consip stia creando un forte blocco e una forte crisi con riferimento al sistema delle piccole e medie aziende per quanto riguarda il mondo dell'artigianato.

Ancora, nel provvedimento sono contenute le misure relative agli sconfinamenti. Anche qui ci troviamo di fronte ad

un tentativo di aggirare il divieto di reiterare norme contenute in decreti non convertiti in legge dal Parlamento nonché ad un atteggiamento scorretto posto in essere dal Governo. Infatti, aver previsto norme che introducono una sanatoria per quanto riguarda gli sconfinamenti riguardanti aree demaniali comporta il rischio che si tratti di una misura battistrada per portare avanti quel condono edilizio di cui si parla, non si parla, si parla in maniera pudica e che lo stesso viceministro Baldassarri ha indicato come un'ipotesi probabile con la quale il Governo cercherà di risolvere i problemi derivanti da una situazione economica e di bilancio non certamente positiva.

In questo caso, vi è una minireiterazione nonché una scelta particolarmente grave assunta dal Governo, il quale ha preferito recuperare questa norma per coprire gli sconfinamenti in aree demaniali, scegliendo di non recuperare altre due misure contenute nel decreto-legge decaduto, sulle quali giura e spergiura di essere d'accordo. Mi riferisco alle misure relative al diritto di prelazione per quanto riguarda la cartolarizzazione degli immobili, riferite ad una nuova definizione degli immobili di pregio. Quindi, anche qui siamo di fronte ad una scelta di reiterazione parziale, ad una scelta politica da parte del Governo, che vuole fare cassa e che, in effetti, finisce per assumere un atteggiamento fortemente punitivo per quanto riguarda la cartolarizzazione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. L'onorevole Lettieri ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 3.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, non so quanti colleghi abbiano avuto la possibilità di leggere le schede di lettura approntate diligentemente — come al solito — dal servizio studi della Camera.

Infatti, tali schede di lettura affermano che il decreto in esame reca disposizioni non riconducibili integralmente ad un'unica materia, essendo relative a

meccanismi di sanatoria, riscossione, fondazioni bancarie, gare d'appalto indette dalla Consip, versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, e via dicendo.

In particolare, per quanto concerne le parti introdotte dal Senato, intendo ricordare il messaggio che il Presidente della Repubblica inviò alle Camere in occasione della mancata promulgazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura. Tale richiamo, infatti, mi sembra pertinente. In ordine a norme introdotte nel corso dei lavori parlamentari, il Presidente della Repubblica rilevava « un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario. Cosicché viene sottoposta per la promulgazione una legge che converte un decreto-legge notevolmente e ampiamente diverso da quello da me a suo tempo emanato ».

Nel messaggio, il Presidente della Repubblica rilevava che « questo modo di procedere configura uno stravolgimento dell'istituto del decreto-legge, non conforme al principio consacrato dal ricordato articolo 77 della Costituzione e alle norme di principio dettate in proposito dalla legge n. 400 del 1988, che, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale, in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere del pari rigorosamente osservata. Un testo aggravato da tante norme disomogenee dà vita... a un provvedimento di difficile conoscibilità del complesso della normativa applicabile ». È dunque il Presidente della Repubblica che ha affermato che un decreto non omogeneo è incostituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è solo nella mancata omogeneità di contenuto che il decreto viola la Costituzione. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, fa salvi i versamenti effettuati dai contribuenti nel periodo 17 aprile-25 giugno 2003 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge

n. 289 del 2002. Tale disposizione è relativa ai versamenti effettuati nel periodo di vigenza del decreto-legge n. 59 del 2002, che non è stato convertito: si tratta dunque di una norma che riproduce i contenuti di un decreto non convertito.

Signor Presidente, la reiterazione dei decreti-legge non convertiti non è più possibile, grazie all'opera della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha riconosciuto nella reiterazione dei decreti-legge non convertiti un mezzo di esproprio della potestà legislativa del Parlamento. In particolare, mi preme ricordare la sentenza n. 360 del 1996.

Oltre al merito della sanatoria, contestiamo il mezzo che è stato utilizzato, vale a dire un altro decreto, che riteniamo illegittimo. Sarebbe stato più opportuno procedere con uno specifico disegno di legge ordinario.

Ma questo Governo, come abbiamo più volte evidenziato, manifesta una forma di fastidio se non di vero e proprio disprezzo nei confronti del Parlamento, e preferisce sempre nascondersi dietro lo scudo dei decreti-legge. In altri casi, quale quello del ministro Castelli, preferisce financo ignorarne i deliberati e le leggi approvate.

Ma tant'è. Verrebbe voglia di dire: povero paese, povera Italia. Ma non ci rassegniamo, e non lo lasceremo nelle vostre mani (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, confesso che il mio è un intervento estemporaneo, che non avrei fatto se, non appena l'onorevole Benvenuto ha terminato di parlare, non si fosse innalzato un grido semistrozzato dai banchi del centro che diceva: andate a lavorare.

Allora, siccome sono sensibile al richiamo del lavoro e poiché il nostro lavoro è parlare, visto che il luogo di lavoro è il Parlamento, ho chiesto di prendere la parola per aggiungere qualche modesta considerazione in appoggio al voto che esprimeremo sulle questioni pregiudiziali

di costituzionalità presentate ed illustrate da altri colleghi.

L'argomento che mi pare importante riguarda l'omogeneità del provvedimento di legge adottato dal Governo, che è un decreto-legge. È un argomento che pare quasi dimenticato, violato dal fatto che, in ogni decreto-legge, si infila qualunque cosa, ma che è stato, forse involontariamente, riportato alla nostra attenzione dal Presidente Casini nella lettera che egli ha inviato a tutti i deputati e che rappresenta la premessa dell'articolo del Presidente della Camera sull'autorevole quotidiano *Il Sole 24 Ore*. Signor Presidente, qualora mi ascoltasse, potrebbe chiedersi cosa c'entri ciò. C'entra perché, quando si richiamano i colleghi, il Parlamento e, naturalmente, anche gli altri organi costituzionali come il Governo ad un dovere di omogeneità di materia in sede di legge finanziaria, bisognerebbe essere maggiormente sensibili per quanto riguarda l'omogeneità di materia in sede di decreto-legge.

D'altro canto, tale omogeneità non è stata fissata artificialmente dal legislatore. Si tratta di un limite posto dall'articolo 77 della Costituzione, che tutela da abusi nell'utilizzo del decreto-legge ed è in consonanza con il fatto che, quanto ai decreti delegati, la legge delega debba fissare principi e contorni specifici all'attività legislativa del Governo. Ciò è coerente, per l'appunto, con il richiamo all'omogeneità di materia espresso dal Presidente della Camera, richiamo che, nella fattispecie comporterà però, come teniamo, una decurtazione della possibilità di espressione dei parlamentari in sede di legge finanziaria.

Allora, delle due l'una: o il Presidente della Camera allenta le redini rispetto alla circolare inviata anche per la discussione della prossima legge finanziaria oppure, se le tiene strette, dovrebbe convenire con noi e con i colleghi intervenuti finora sull'inammissibilità di questo decreto-legge che, quanto a omogeneità, è un caso di specie negativo. Basterebbe questo criterio per richiamarci alla fuoriuscita del testo del Governo dai principi, dal dettato, dalla lettera, dallo spirito e dal senso facilmente